



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI CHIOMONTE

COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO COMUNALE n. 27\14

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014 - COMPONENTE TARI: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO E DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO

L'anno **duemilaquattordici** addì **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **20.45** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il Consiglio Comunale, in seduta **pubblica** di **prima** convocazione, sessione **ORDINARIA** nelle persone dei Signori:

Ollivier Silvano	Presente	Pinard Renzo Augusto	Assente
Mesiti Daniela	Presente	Guglielmo Giorgio	Presente
Baretta Alessandro Giovanni	Presente	Joannas Giuseppe Ernesto Maria	Presente
Battagliotti Alessandro	Presente	Sibille Remo	Presente
Bono Lucrezia	Presente		
Garbati Giuseppe	Presente		
Perol Roberto	Assente		

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco geom. Ollivier Silvano.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. ZOLA Luigi.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Delibera di C.C. n 27 del 25.07.2014

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to VIGHETTI MARILENA

VISTO di Regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, IV comma e art. 147 bis, I comma del D. Lgs. 267 del 18.8.2000):

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Vighetti Marilena

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere GUGLIELMO Giorgio ricorda il voto contrario del proprio gruppo così come espresso nella precedente deliberazione;

Premesso che l'articolo 1, c. 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità), ha istituito, a decorrere dal primo gennaio 2014, l'imposta unica Comunale (I.U.C.) composta dall'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e la tassa sui rifiuti (TA.RI.), quest'ultima destinata a coprire i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Premesso che l'articolo 1, c. 704 della L. n. 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, relativo alla TARES, tassa sui rifiuti e sui servizi in vigore nell'anno 2013.

Tenuto conto della suddivisione per "argomenti" dell'articolo 1 della L. n. 147/2013 nei commi da n. 641 a 668 per la componente della tassa rifiuti (TA.RI.) e dai commi n. 682 al 704 per la disciplina generale delle componenti Tari e Tasi.

Premesso che la TA.RI. ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 , c. 667 e 668 della L. 147/2013.

Premesso che la tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999 e nel rispetto del principio "chi inquina, paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti.

Considerato che la tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Che le tariffe sono articolate per utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

Premesso che:

il Comune di Chiomonte, non disponendo di un metodo di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, sulla base della normativa sopra descritta ha provveduto a determinare le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti commisurando le stesse alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte:

- basandosi sui criteri presuntivi previsti dal D.P.R. 158/1999 e nel rispetto del principio "chi inquina, paga";
- modificando alcuni coefficienti sulla base della effettiva realtà socio economica e produttiva del comune stesso;
- adottando gli stessi coefficienti in alcuni casi nei limiti del 50 per cento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ai sensi dell'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 così come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. e-bis del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014.

il riparto dei costi fissi e variabili, definiti con il piano finanziario approvato con separata deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, fra le utenze domestiche e non domestiche è stato effettuato sulla base delle superfici in applicazione dell'art 6 D.P.R. 158/1999.

Nel Comune di Chiomonte si rileva una particolare situazione abitativa, con 1.523 utenze relative a non residenti e abitazioni tenute a disposizione, rispetto ad un totale complessivo di 2013 utenze. Altresì i nuclei familiari residenti con un unico occupante sono 232. A seguito di simulazioni contabili compatibili con quelle espresse per l'anno precedente, ai fini della determinazione delle tariffe, si è provveduto ad attribuire per tali 1523 utenze e ai nuclei con "un occupante", un coefficiente minimo per la parte fissa e un coefficiente medio (ad-hoc) per la parte variabile, come stabilito dal decreto 158/99. Altresì ai restanti nuclei familiari, da 2 abitanti fino a 6 e oltre, sono stati applicati i coefficienti minimi sia di parte fissa che di parte variabile. Utilizzando tale criterio la commisurazione delle tariffe ha consentito di non penalizzare troppo l'utenza non residenziale senza peraltro acuire eccessivamente il carico tributario sulle utenze residenziali. Si è provveduto inoltre ad applicare la sola tariffa di parte fissa alle

pertinenze delle abitazioni, con un abbattimento complessivo del tributo pari a circa il 50% per tale tipologia immobiliare.

Per le utenze non domestiche, che rappresentano per il Comune di Chiomonte una percentuale minima rispetto al totale delle utenze, si è provveduto ad attribuire per talune categorie, coefficienti ad-hoc al fine di moderare l'impatto economico del nuovo tributo sulle attività stesse presenti sul territorio comunale.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 662 e 663 della L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, e che tale tariffa giornaliera è disciplinata dall'art. 46 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale in data odierna ed è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 50, c. 3 del Regolamento approvato in questa stessa seduta, in merito ai termini di riscossione del tributo sui rifiuti occorre stabilire le scadenze di versamento per l'anno di riferimento in quattro rate bimestrali, scadenti il 16 settembre, 16 novembre 2014, 16 gennaio e 16 marzo 2015 o versamento in unica soluzione con scadenza il 16 novembre 2014.

Rilevato che il Comune di Chiomonte all'art. 50 del Regolamento, approvato in questa stessa seduta consiliare, ha provveduto a disciplinare il numero delle rate e relative scadenze stabilendo che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, a regime, in quattro rate bimestrali, scadenti il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 30 settembre.

Vista, infine, la delibera di G.C. n. 46/14 del 08.07.2014 nella quale la Sig.ra VIGHETTI Rag. Marilena, viene nominata Responsabile dell'imposta unica comunale (I.U.C.) della quale la TA.RI. è una componente.

Preso atto che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, della L. n. 147/2014.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come riportato in calce alla presente.

A seguito di votazione palese, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente

Presenti	n. 9
Votanti	n. 9
Favorevoli	n. 6
Contrari	n. 3 (GUGLIELMO, JOANNAS e SIBILLE)

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della tassa rifiuti:

UTENZE DOMESTICHE

Descrizione	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/pers/anno)
Famiglie con 1 componente	0,338441	63,99
Famiglie con 2 componenti	0,394848	55,99
Famiglie con 3 componenti	0,435139	47,99
Famiglie con 4 componenti	0,467371	43,99
Famiglie con 5 componenti	0,499604	46,39
Famiglie con 6 o più componenti	0,523778	45,32
Non residenti e locali tenuti a disposizione	0,338441	63,99
Superfici domestiche accessorie – pertinenze	0,435139	-

UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,146500	0,506697
2 - Campeggi, distributori carburanti	0,192461	0,482569
3 - Stabilimenti balneari	0,180970	0,627339
4 - Esposizioni, autosaloni	0,123519	0,482569
5 - Alberghi con ristorante	0,382048	1,930275
6 - Alberghi senza ristorante	0,229804	0,482569
7 - Case di cura e riposo	0,287254	1,206422
8 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,324598	1,121972
9 - Banche ed istituti di credito	0,166608	0,723853
10 - Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,318852	1,100257
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,436627	1,501995
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,298745	1,025458
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,333215	1,143688
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,261402	0,361926
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,313107	1,568348
16 - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,390312	2,412843
17 - Bar, caffè, pasticceria	1,045606	2,412843
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,683666	2,358554
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0,749734	2,582949
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,740762	3,016054
21 - Discoteche, night club	0,471097	1,622637

3. Di rilevare che per l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% come previsto dall'art 46 del Regolamento. Alla tariffa giornaliera si applica la maggiorazione dovuta come previsto dall'art. 24 del medesimo regolamento.
4. Di prendere atto delle previsioni agevolative e delle riduzioni tariffarie contenute nel regolamento, agli art. 41, 42, 44 e 45, per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TA.RI.) con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;
5. Di dare atto che l'art. 1, c. 666 della L. n. 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504), nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. Tributo quest'ultimo che dovrà essere riversato nelle casse della provincia nei termini stabiliti dalla stessa.
6. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014 in base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della L. n. 296 del 2006) che, riprendendo la norma introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le determinazioni tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine innanzi indicato, "hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
7. Di rilevare che, ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 50, c. 3 del Regolamento approvato in questa stessa seduta, in merito ai termini di riscossione del tributo vengono stabilite le scadenze di versamento per l'anno di riferimento in quattro rate bimestrali, scadenti il 16 settembre, 16 novembre 2014, 16 gennaio e 16 marzo 2015 o versamento in unica soluzione con scadenza il 16 novembre 2014.
8. Di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, viene dato mandato al responsabile del servizio di predisporre l'elenco e gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti in tempo utile per le scadenze delle rate previste utilizzando la più idonea forma di pagamento tra il Mod. F24 o bollettino di conto corrente postale; gli avvisi di pagamento devono contenere l'importo dovuto distintamente per la componente tributo sui rifiuti ed tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
9. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione come stabilito dalla normativa vigente.
10. Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to OLLIVIER Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZOLA Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 01.08.2014 al 16.08.2014 al n. _____ del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c. 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 32, c. 1 della L. 18.06.2009, n. 69.

Chiomonte, lì 01.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZOLA Luigi

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Chiomonte, lì 01.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZOLA Luigi

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 01.08.2014 al 16.08.2014;

è divenuta esecutiva il . . . decorsi 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione (art. 134, c. 3 del D. Lgs. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 del D. Lgs 267\2000).

Chiomonte, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZOLA Luigi
